

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 819 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro LUONGO, Agostino AGRUSA e della società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro LUONGO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Follo Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 39 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Agostino Agrusa, segretario con delega alla firma tesserato per la società dallo stesso rappresentata, sottoscrivesse per conto della stessa in data 18.9.2025 le richieste di tesseramento dei calciatori minori stranieri sigg.ri K.A. ed M.M.S. senza accertarsi dell'effettivo potere di rappresentanza degli stessi in capo al sig. G.M.L. che, in affermata vece dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ma privo di una valida delega a rappresentarli, sottoscriveva le stesse richieste di tesseramento;

Agostino AGRUSA, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Follo Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 39 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.9.2025, sottoscritto per conto della società dallo stesso rappresentata le richieste di tesseramento dei calciatori minori stranieri sigg.ri K.A. ed M.M.S., senza accertarsi dell'effettivo potere di rappresentanza degli stessi in capo al sig. G.M.L. che, in riferita vece dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ma privo di una valida delega a rappresentarli, sottoscriveva le stesse richieste di tesseramento;

A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alessandro Luongo ed Agostino Agrusa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro LUONGO,
 - Sig. Agostino AGRUSA,
 - Società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro LUONGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro LUONGO,
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Agostino AGRUSA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò